

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 09:30 presso la sede sociale sita in Catania, via De Branca n.10, si è riunito su invito del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Integrale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo dello statuto
- Nuovi soci
- Cambio della sede legale
- Nuovi soci
- Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

Basile Francesco (Presidente), Sessa Maria Luisa (Vice Presidente), Avellino Francesca (Socia), Gullisano Maria (socia). Per delega sono presenti Sanfilippo Alfina (socia) e Bianco Alice (socia). Assume le funzioni di segretario verbalizzante Avellino Francesca.

Il presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno che verte sull'approvazione del nuovo Statuto, del bilancio 2021, del cambio della sede legale e dell'ingresso delle nuove socie Avellino Francesca e Concetta Laura Stimoli. Dopo la lettura del tutto, il consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare tutti i punti all'ordine del giorno già citati. Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle 11:30.

Catania
23/05/22

REG. TO AL NR. 2072
SERIE 31
RISCOSSI € 31
IL 31 MAG. 2022

CARMELLO PAPPALARDO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Spirito)

AGENZIA
REGIONALE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CATANIA
31 MAG. 2022



Il segretario verbalizzante
Il presidente.

STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi de Codice civile e del *Decreto Legislativo* 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Integra" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale ed operativa nel Comune di Catania in via De Branca n.10, e con durata illimitata.

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- favorire, facilitare, aiutare e promuovere l'integrazione e l'inserimento degli immigrati nel territorio dello stato;
- facilitare, sostenere, il reinserimento dei cittadini autoctoni in particolari condizioni di disagio socio e/o economico nella società; promuovendo attività nel campo dell'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, beneficenze, istruzione, formazione, realizzando attività ludiche e ricreative. Programmando e organizzando servizi di tutela dei diritti civili, attività di studio, ricerca e di informazione e formazione.

In particolare si intende:

- promuovere, realizzare e gestire centri di Accoglienza a favore delle categorie deboli della popolazione (immigrati, minori, anziani, nomadi, detenuti, diversamente abili, ecc.);
- tutelare, assistere, promuovere e coordinare il volontariato organizzato;
- sviluppare una cultura della solidarietà.

A tal fine l'Associazione può:

- costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non;
- promuovere l'impegno a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e alla formazione professionale e culturale, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo;
- formare professionalmente e culturalmente sia cittadini italiani che extracomunitari, al fine di assicurare un futuro e migliore inserimento nel mondo del lavoro;
- programmare, realizzare e gestire servizi sociali e socio sanitari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- progettare e realizzare campagne di informazione sociale mostre, manifestazioni, attività ricreative e sportive;
- promuovere e realizzare convegni, seminari, tavole rotonde e altri eventi di formazione;
- promuovere l'integrazione tra i servizi del territorio e terzo settore;
- diffondere la cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica;
- promuovere la tutela della persona, la fruizione dei diritti e l'incontro tra i diritti ed i doveri sociali;
- promuovere attività e servizi a favore delle donne vittime di violenza dei bambini e delle bambine, per dare delle risposte adeguate e guidarli verso un processo di autonomia e libertà.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà cooperare con altre associazioni che operano nel settore dell'intervento sociale.

L'associazione potrà anche stipulare apposite convenzioni con Enti locali, Regionali, Nazionali e Comunitari e potrà avvalersi di collaborazioni e prestazioni esterne nei limiti previsti dall'Art. 3 della legge 266/91.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammmissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- qualora divenga incompatibile, per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione.

- qualora non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberare assembleari o del Comitato Direttivo.

La perdita della qualifica di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'associazione.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato

Le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7

(Assemblea)

Gli associati formano l'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9

(Presidente)

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, ha la *legale rappresentanza* dell'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato in *soggetti incaricati* della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo

(Bilancio di esercizio)

(Risorse economiche)

ART.14

ART.13

ART.12

ART. 11



Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

ART.17

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.18

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

